

Codice A1618A

D.D. 23 settembre 2022, n. 504

Legge regionale 10/02/2009, n. 4 e s.m.i., Autorizzazione ai sensi dell'art. 6 del Regolamento forestale D.P.G.R. 8/R del 20/09/2011 e s.m.i. - Richiedente: Comune di Barge - Interventi selvicolturali in Comune di Barge, località Monte Bracco - Istanza n. 67148/2022.



ATTO DD 504/A1618A/2022

DEL 23/09/2022

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO
A1618A - Settore Tecnico Piemonte Sud**

OGGETTO: Legge regionale 10/02/2009, n. 4 e s.m.i., Autorizzazione ai sensi dell'art. 6 del Regolamento forestale D.P.G.R. 8/R del 20/09/2011 e s.m.i. - Richiedente: Comune di Barge - Interventi selvicolturali in Comune di Barge, località Monte Bracco – Istanza n. 67148/2022.

VISTA la domanda n. 67148/2022 presentata al Settore Tecnico Piemonte Sud della Regione Piemonte – Sportello Forestale di Cuneo – dal Comune di Barge (nella persona del Responsabile dell'Area del Territorio, Ing. Savoretto Cristiano), in data 14/09/2022, assunta al Protocollo n. 109906;

PRESO ATTO del verbale d'istruttoria redatto dal Funzionario incaricato del Settore Tecnico Regionale di Cuneo della Regione Piemonte Dott. For. Fabrizio Maglioni in data 23/09/2022, nel quale si esprime parere favorevole all'effettuazione degli interventi selvicolturali in parola.

Tenuto conto che:

- a far data dal 01/02/2022 l'Ufficio regionale competente al rilascio delle autorizzazioni ex L.r. 4/2009 per le province di Alessandria, Asti e Cuneo è il Settore Tecnico Piemonte Sud (A1618A), in luogo del Settore Tecnico Regionale di Cuneo (A1816B), secondo quanto disposto della D.G.R. n. 7-4281 del 10/12/2021.

DATO ATTO che il procedimento si è concluso nei termini previsti.

Tutto ciò premesso, attestata la regolarità amministrativa del presente atto,
IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- gli articoli 4 e 17 del D. Lgs. n.° 165/2001;
- l'articolo 17 della Legge regionale 28/07/2008, n.° 23;
- il D.lgs. 34/2018;

- la Legge regionale 10/02/2009, n. 4 e s.m.i., articolo 14, lettera c);
- il Regolamento forestale D.P.G.R. n. 8/R del 20/11/2011 e s.m.i.;

determina

di autorizzare, ai sensi dell'articolo 14 della Legge regionale 10/02/2009, n. 4 e s.m.i. ed ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento forestale n. 8/R del 20/11/2011 e s.m.i., il Comune di Barge (nella persona del Responsabile dell'Area del Territorio, Ing. Savoretto Cristiano) all'esecuzione degli interventi selvicolturali in Comune di Barge (località Monte Bracco), così come descritti nel progetto d'intervento, rispettando le prescrizioni di seguito indicate:

- le superfici di intervento sono individuate catastalmente come da tabella seguente:

Comune	Sez. Cens.	Foglio	Particella	Sup. catastale (ha)	Sup. intervento (ha)
Barge	-----	95	21	40,3190	19,6243
Barge	-----	100	34	21,5343	3,1657
Totale					22,7900

- il taglio dovrà essere effettuato sulla superficie come indicato nella planimetria allegata al progetto per ha 22,7900, ovvero 21,5600 ha al netto delle tare, costituiti da rimboschimenti del piano montano, varietà a Pino nero per ca. 8,94 ha (RI20B), varietà a Larice europeo per ca. 2,47 ha (RB20C), varietà ad Abete rosso per ca. 5,58 ha (RB20D), varietà a conifere miste per ca. 4,57 ha (RB20H), vi è presenza di Betulla quale specie di invasione;

- potranno essere eseguite eventuali modifiche o integrazioni al progetto autorizzato (inclusa la realizzazione/modifica delle vie temporanee di esbosco) previa comunicazione e conseguente autorizzazione da parte dello Sportello forestale regionale presso il Settore Piemonte Sud – Ufficio di Cuneo;

- il taglio dovrà essere effettuato nei limiti complessivi approvati, così come individuati nell'ambito dei rilievi effettuati;

- si approva la modalità di assegno al taglio utilizzate in applicazione dell'art. 9 del Regolamento forestale regionale vigente;

- si assente alla deroga alle prescrizioni dell'art. 22 del Regolamento forestale vigente (rilascio di una copertura minima pari al 50%), al fine proposto di effettuare un diradamento più intenso del soprassuolo (prelievo di ca. 37 mc/ha, pari a ca. il 70% della provvigione), con un rilascio per gruppi di superficie almeno pari a 2000 mq ciascuno;

- non si accoglie la proposta di deroga all'articolo 45, comma 5 del citato Regolamento (effettuare il pascolamento caprino su superfici estese per alcuni anni), in quanto le deroghe al Regolamento sono consentite unicamente per gli interventi selvicolturali, e il pascolamento non costituisce intervento selvicolturale ai sensi del Glossario del Regolamento (paragrafo 2);

- visto il punto precedente, si prescrive che il pascolamento caprino venga limitato ad una fascia di bosco della profondità di 10 metri lungo la viabilità e per greggi di consistenza massima di 40 capi opportunamente sorvegliati (art. 45, c. 5);

- qualora, nell'arco di tempo di validità dell'autorizzazione all'intervento selvicolturale in oggetto, venissero approvati un Piano Forestale Aziendale (PFA) o un Piano Pastorale Aziendale (PPA) che individuassero le aree ove viene consentito il pascolamento caprino e le relative modalità di gestione, si consente, nell'ambito del progetto in esame, la deroga agli obblighi del punto precedente, nel pieno rispetto dei contenuti di piano;

- si approva il volume di legname prelevabile con l'intervento pari a 3.223 mc; tale valore è indicativo in quanto, dipende dai procedimenti dendrometrici di calcolo del volume delle piante;

- non potranno essere tagliate: le piante contrassegnate per il rilascio e per la conservazione della biodiversità, nonché le piante individuate a confine del lotto;

- si prescrive che, prima dell'inizio dei lavori, venga trasmessa opportuna documentazione fotografica allo Sportello forestale Regionale presso il Settore Tecnico Piemonte Sud atta a comprovare l'avvenuta assegnazione al taglio secondo i criteri stabiliti in progetto e approvati col presente provvedimento;

- qualora, durante il periodo di esecuzione degli stessi dovessero verificarsi motivi di variazioni non di lieve entità nel tipo di intervento, nelle superfici e nelle quantità, si dovrà contattare lo Sportello forestale regionale di Cuneo per verificare la necessità di predisporre una variante al progetto approvato;

- il taglio dovrà essere effettuato in modo tale da non danneggiare le piante da rilasciare;

- particolare attenzione si dovrà porre al rilascio della copertura del suolo nelle sue diverse componenti, secondo quanto previsto dal DPRG n. 8/R del 20/11/2011 e s.m.i.;

- i gruppi di piante e le piante singole dovranno essere rilasciati sull'intera superficie e distribuiti in modo tale da garantire la protezione dei versanti da qualsiasi forma di dissesto idrogeologico (erosione del terreno, rotolamento di sassi e movimenti nevosi);

- uguale cura al medesimo problema dovrà essere posta nella realizzazione delle vie temporanee di esbosco – *qualora previste* - che comportino porzioni di superficie tagliate a raso;

- durante le operazioni di esbosco del legname si dovrà porre particolare attenzione a non danneggiare le ceppaie delle piante tagliate;

- ramaglie, cimali, e altro materiale legnoso di piccole dimensioni deve essere lasciato in bosco o deprezzato e sparso sul suolo (evitando di coprire la rinnovazione esistente), oppure riunito in piccoli cumuli di dimensioni comunque non superiori a 10 mt steri. Gli scarti di lavorazione possono essere utilizzati per la chiusura delle vie di esbosco. Nelle aree ad alta priorità di antincendio boschivo si osservano le prescrizioni del Piano regionale antincendi boschivi; per l'abbruciamento in bosco degli scarti, valgono le norme della L.r. n. 21/2013. In nessun caso tale materiale deve occupare vie di accesso pedonali, ostruire impluvi, fossi, e alvei di corsi d'acqua;

- a chiusura del cantiere ed a conclusione degli interventi selvicolturali, si dovranno rispettare le norme di seguito ribadite (desunte dall'art.34 del Regolamento):

1. alla conclusione degli interventi selvicolturali, dovranno essere eseguite tutte le operazioni necessarie ad assicurare la stabilità idrogeologica, attraverso la stabilizzazione dei movimenti terra e la regimazione dei deflussi superficiali;

2. In particolare si dovrà provvedere alle seguenti operazioni:

2a) ripristino della viabilità forestale mediante sistemazione del piano viabile e ripristino dell'efficienza delle opere di regimazione delle acque meteoriche superficiali

2b) sistemazione delle linee di esbosco per gravità, in modo da evitare l'insorgere di fenomeni di erosione

2c1) chiusura e protezione degli accessi

2c2) realizzazione di solchi trasversali nei tratti con pendenza maggiore del 20 per cento per intercettare lo scorrimento superficiale ed evitare l'erosione del suolo. L'interdistanza dei solchi trasversali è compresa fra 10 e 20 metri in relazione alla maggiore o minore pendenza.”

- relativamente alle vie di esbosco per mezzi meccanici, dovrà inoltre provvedersi al ripristino del libero deflusso delle acque in corrispondenza degli attraversamenti dei corsi d'acqua e degli impluvi;

- per quanto non indicato nelle prescrizioni, dovranno essere rispettate le norme dettate dal Regolamento forestale n. 8/R del 20/11/2011 e s.m.i.;

- dovranno essere rispettate tutte le norme vigenti in materia di sicurezza;

- i lavori di taglio ed esbosco dovranno essere terminati entro 3 anni dalla data di emissione del provvedimento autorizzativo (regolamento, art. 6, par. 5);

- entro 60 giorni dalla conclusione dell'intervento dovrà essere trasmessa allo Sportello forestale presso il Settore Tecnico Regionale della Regione Piemonte la dichiarazione di regolare esecuzione dei lavori, redatta da un tecnico forestale abilitato.

Il Richiedente sarà ritenuto responsabile di ogni inadempienza a quanto stabilito nella presente determinazione e di tutti i danni che, in dipendenza dei lavori, dovessero derivare a persone, animali o cose, facendo salvi i diritti ed interessi di terzi e sollevando questo Ente da qualsiasi pretesa o molestia anche giudiziaria, che potesse provenire da quanti si ritenessero danneggiati.

L'inosservanza, anche parziale, di una sola delle prescrizioni e di quanto contenuto nelle norme dettate dal Regolamento forestale n. 8/R del 20/11/2011 e s.m.i., comporterà l'applicazione delle sanzioni e dei provvedimenti previsti dalla legge vigente.

Avverso il presente provvedimento – da chiunque avente legittimo interesse – può essere proposto ricorso davanti al competente T.A.R. entro 60 giorni dalla pubblicazione.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della Legge regionale 12.10.2010, n. 22.

IL DIRIGENTE (A1618A - Settore Tecnico Piemonte Sud)
Firmato digitalmente da Franco Brignolo